


LA PERSTORP è LA CAUSA dei MIASMI

SENTENZA del Consiglio di Stato

**Fino al 30 marzo nominavi
PERSTORP...**



Da oggi dovete essere così !



BASTA

PERSTORP

COPIA PEC DELL'ASSEMBLEA POPOLARE NO ELCON

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

MASSIMA PRIORITA' ALLA NOSTRA SALUTE



Copia della PEC spedita a tutti rappresentanti POLITICI presidenti, Sindaci, assessori, consiglieri...

Alla Provincia di Varese / Ing. Andrea Comini / Assessore Cattaneo / Al Comune di Castellanza / Al Comune di Olgiate Olona / Al Comune di Marnate / Alla Regione Lombardia / All'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese / All'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
All'ALFA S.r.l. / All'ATS Insubria - Direzione Sanitaria / Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria / U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 30/03/2022 N 02344/2022 REG.PROV.COLL. sul ricorso N 05213/2017 REG. RIC. proposto dalla Società Perstorp Spa, ordina l'immediata esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto come esplicitato al punto 14.2 e al punto 14.3 di detta sentenza, il Consiglio di Stato ritiene che la società Perstorp abbia beneficiato di un considerevole lasso di tempo per programmare l'intervento tecnico necessario per poter operare nei prescritti limiti di legge e per reperire ove necessario le risorse finanziarie occorrenti e ritiene "paradossale" la richiesta di 40 giorni di tempo.

A sua volta la sentenza di primo grado del TAR per la Lombardia del 09 05 2017 rende esecutiva :

l'autorizzazione n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n. 26776/9.10/3 del 21 aprile 2015 per l'esercizio dell'installazione della società **Perstorp S.p.A.** sita in Castellanza (VA), ricevuto dalla ricorrente in data 22 aprile 2015, nella parte in cui dispone di rinnovare alla **Perstorp S.p.A.** l'Autorizzazione integrata Ambientale "a condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al **31.05.2015**", per l'effetto riducendo il relativo limite di scarico per tale sostanza da 60 mg/l a 2 mg/l, nonché al relativo allegato tecnico al punto E 2.1.3;


Con la presente pertanto si comunica a tutti i riceventi che Assemblea No Elcon vigilerà sulla pronta attuazione dei provvedimenti di cui alle sentenze sopra citate con decorso immediato e che ogni ritardo e omissione saranno prontamente comunicati all'autorità giudiziaria di competenza ; ricordiamo infatti che la mancata attuazione di una sentenza del Consiglio di Stato ha seri risvolti penali per chi non adempie.

Inoltre, dalla lettura degli atti risultano gravi fatti finora ignorati.

L'autorizzazione 945 della Provincia di Varese a pagina 2 di fatto sospendeva il provvedimento provinciale n 4806 del 20.12.2012 con cui era stata modificata la deroga per il parametro aldeidi portandola a 60 mg/l e con cui si imponeva l'interruzione della produzione di BIS-MPA nel periodo tra il 31 Maggio e il 15 Settembre, punto ribadito anche a pagina 3, perchè l'innalzamento delle temperature aumenta le emissioni odorifere . Il ricorso al Consiglio di Stato di Perstorp ha di fatto sospeso l'autorizzazione 945 del 21 Aprile 2015 rendendo pertanto operativo e fruibile da Perstorp il provvedimento provinciale n 4806 del 20.12.2012.

Il Politecnico ha misurato attività estive di cui voi avete ricevuto e commentato i dati senza applicare quanto disposto dall'ultima deroga, mentre la cittadinanza subiva danni a volte irreparabili e tutto questo nonostante le continue segnalazioni di noi cittadini con telefonate, e mail ai sindaci e perfino esposti alla procura.

Osservazioni preliminari sulle segnalazioni



Si evidenzia che, in generale, le giornate con un elevato numero di segnalazioni si verificano quasi sempre corrispondenza della produzione di Bis-MPA.

Laboratorio
olfattometrico



D-NOSES

#dNosesEU #OdourObservatory

POLITECNICO MILANO 1863

Pertanto è inspiegabile che abbiate tollerato le emissioni odorifere della scorsa estate che non ci permettevano di respirare e che sono state perfino documentate dalle misurazioni del Politecnico.

Il Politecnico ha misurato un'attività illegale di cui voi avete ricevuto e commentato i dati senza applicare quanto disposto dall'ultima deroga, danneggiando in modo a volte irreparabile la cittadinanza e tutto questo nonostante le continue segnalazioni di noi cittadini con telefonate, e mail ai sindaci e perfino esposti alla procura.



Riassunto per semplificare la comprensione della SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, ovviamente con nostro punto di vista critico.

Con questo comunicato cercheremo di fare chiarezza sulla sentenza del TAR del 2017 e su quella appena emessa dal Consiglio di Stato il 30 marzo 2022, illustrando le pretese della Perstorp e le relative contestazioni dei due organi giudiziari.

Per quanto possibile, cercheremo di esporre la vicenda in maniera oggettiva e sintetica, senza appesantire il testo con eccessivi riferimenti legislativi, per una più scorrevole lettura. Vi invitiamo però fortemente a leggere i testi integrali delle sentenze, per una più completa comprensione. Noi le abbiamo lette e rilette più volte e ogni volta abbiamo colto un qualche aspetto aggiuntivo importante.



IN MERITO A COSA DOVEVA ESPRIMERSI IL TAR?

Il TAR deve accertare “se sussistono i presupposti per la concessione di una deroga, e se la percezione di odiosità nell’aria risulti significativamente influenzata dalla produzione della Perstorp”. In pratica, se la deroga è legittima e se Perstorp è la causa delle puzze.

COSA CONTESTA LA PERSTORP CON IL SUO RICORSO?

L’AIA n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n. 26776/9.10/3 del 21 aprile 2015 con la quale veniva revocata la sola deroga per le aldeidi. La Perstorp aveva tempo fino al 31 maggio 2015 per ridurre il limite di scarico da 60 mg/l a 2 mg/l, ovvero per rientrare nel limite previsto dalla legge.

COSA SOSTIENE ESATTAMENTE NEL SUO RICORSO?

- Perstorp sostiene che la decisione della Provincia di non rinnovare la deroga è del tutto irrazionale. PERCHÉ? Le emissioni odorigene non possono essere imputate alla Perstorp, perché recapita i propri reflui industriali attraverso un collettore privato ermeticamente chiuso che non entra mai a contatto con l’aria circostante, al Depuratore consortile che è perfettamente in grado di trattarli.
- Nessuna indagine approfondita è stata fatta dalla Provincia per accertare che gli odori molesti siano causati dalla Perstorp;
- I 40 giorni concessi dalla Provincia per rientrare nel limite di scarico di 2 mg/l non sono assolutamente sufficienti per potersi adeguare.

COSA FA IL TAR?

Nel 2015 incarica ARPA di effettuare un'indagine – che durerà per tutto il 2016 - al fine di accertare la responsabilità o meno della Perstorp delle molestie olfattive.

Il 5/07/2017 con la sentenza n. 1535/2017 il TAR afferma quindi che:

- Sulla base dell'indagine condotta da ARPA, la Perstorp risulta essere almeno concausa delle molestie olfattive, in quanto quest'ultime risultano essere maggiori durante la produzione di Bis-Mpa che comporta una maggior concentrazione di aldeidi nelle acque reflue industriali. Non prende in considerazione le contestazioni della Perstorp in merito a vizi procedurali. Il Tar ritiene che non sussistano.
- Pur considerando che il gestore del depuratore consortile dichiara di essere in grado di garantire la qualità dello scarico delle acque anche in presenza di una notevole immissione di aldeidi, nulla può fare in riferimento alle immissioni odorifere. Di conseguenza la riduzione di quest'ultime è necessariamente a carico di chi produce le sostanze inquinanti, quindi della Perstorp.
- Il termine di 40 giorni disposto dalla Provincia per rientrare nei limiti di legge di 2 mg/l è fondato. ARPA ha infatti accertato che nel 2016 (periodo durante il quale è stata svolta l'indagine), Perstorp ha rispettato il limite di 2 mg/l, dimostrando quindi che è perfettamente in grado di adeguarsi a tale limite.
- Evidenza che durante la suddetta indagine, le molestie olfattive siano state rilevate nonostante il rispetto del limite di 2 mg/l. Pertanto, "se Perstorp avesse scaricato nella misura di 60 mg/l gli effetti sull'ambiente e sulla vivibilità delle aree interessate sarebbero stati ben maggiori."

Perstorp impugna immediatamente la sentenza avanti il Consiglio di Stato contestandone il contenuto e sostenendo che:

- Il TAR non avrebbe dovuto tenere conto dell'indagine condotta da ARPA ai fini della decisione, in quanto condotta con metodi errati, portando quindi a delle conclusioni non veritiere;
- È stato accertato – anche dall'indagine ARPA - che il depuratore consortile è perfettamente in grado di trattare i reflui della Perstorp, i quali, peraltro, non sono pericolosi. Evidenza inoltre l'inesistenza di pericoli per la salute umana e per l'ambiente.
- Non è stata accertata che vi sia una connessione, neanche a livello di concausa (come sostenuto dal TAR), tra gli scarichi di Perstorp e le molestie olfattive.
- Anzi, sostiene addirittura che quest'ultime deriverebbe da alcuni problemi dell'impianto di depurazione.
- Insiste ancora, infine, sull'illegittimità del termine di 40 giorni per rientrare nel limite.

LA SOLITA PRESUNZIONE DELLE MULTINAZIONALE ANCHE DAVANTI ALL'EVIDENZA DI UN'INDAGINE E DI UNA SENTENZA, LA PERSTORP INSISTE NEL RITENERSI INNOCENTE.

A questo punto, la Perstorp chiede e ottiene un'ulteriore verifica con decreto 3024 del 20 luglio 2017, che il Consiglio di Stato affida sempre ad ARPA.

COSA CI DICE LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO?

- La Perstorp pretende di ottenere la deroga per le aldeidi facendo leva sulle ragioni della produzione.
- Se da una parte è vero che a livello normativo le Amministrazioni hanno il potere di concederle, è altrettanto vero che non può concedere una deroga solo per salvaguardare la produzione di un'azienda, se questa va poi a discapito dell'ambiente e della popolazione. (punti 11.1.3 e 11.2 della sentenza)
- La Provincia ha dimostrato la responsabilità della Perstorp in merito alle molestie olfattive, pur non essendo tenuta a farlo, con la conseguente negazione della deroga. La Perstorp invece, pur essendo la richiedente del provvedimento nulla ha prodotto per dimostrare la presenza di presupposti per ottenerla, ovvero la sua non responsabilità delle molestie olfattive. Solo il 12 maggio 2015, e quindi dopo il diniego della deroga, deposita una relazione con la quale si affanna ad illustrare gli interventi compiuti per cercare di ridurre il contenuto di aldeidi, finendo proprio per mettere in relazione questi interventi con gli odori molesti, giocando quindi a suo svantaggio. In ogni caso, questa relazione non può essere presa in considerazione proprio perché prodotta a posteriori.

- L'intera vicenda prolungatasi in un lunghissimo arco temporale, mette in evidenza come la Perstorp non abbia mai cercato di confutare la riconducibilità causale delle immissioni moleste al sovrabbondante scarico di aldeidi ma ha invece tentato di cercare di risolvere il problema, riconoscendo di fatto di esserne causa o concausa.
- La contestazione dei 40 giorni concessi dalla Provincia nel 2015, ritenuti un periodo troppo esiguo per rientrare nei limiti, è paradossale in quanto la DEROGA definisce una situazione eccezionale e NON UN DIRITTO. Di conseguenza, l'azienda che la richiede deve essere sempre in grado di rientrare nei limiti di legge quando richiesto, senza pretendere il rinnovo automatico.

In conclusione, anche se avesse fornito prova della sua mancata responsabilità delle immissioni odorifere, il punto cruciale di tutta la vicenda è che :

LA DEROGA È UNO STRUMENTO DI NATURA ECCEZIONALE, CHE NON COSTITUISCE NE' LA REGOLA NE' LA LEGGE. PERTANTO, ANCHE SE LA PERSTORP NON FOSSE STATA INDICATA QUALE CAUSA O CONCAUSA DELLE MOLESTIE OLFATTIVE, LA PROVINCIA AVREBBE POTUTO NEGARLA PER IL SEMPLICE FATTO CHE È UNA MISURA ECCEZIONALE, CHE IN QUESTO CASO SI E' PROTRATTA ESTREMAMENTE A LUNGO.

Il Consiglio di Stato quindi, non solo impone alla Perstorp di rientrare nei limiti, ma mette nero su bianco quello che noi diciamo da anni: **LE DEROGHE NON POSSONO ESSERE RINNOVATE IN ETERNO**, creando un importante precedente giudiziario e bacchettando di rimando le Amministrazioni per averle concesse e rinnovate per così tanto tempo.

Su questo aspetto potremmo dire tanto, ma ci limitiamo ad invitare i signori sindaci e politici a non riempirsi la bocca di belle parole con dichiarazioni vittoriose sui giornali, perché sono colpevoli tanto quanto la Perstorp.

LORO hanno permesso alla Perstorp (e non solo) di avvelenare noi e l'ambiente per anni.

LORO continuano a farlo, non prendendo immediata posizione netta e contraria alla Conferenza dei Servizi dello scorso 6/04/2022 in merito alla sua richiesta di rinnovo delle 3 deroghe (BOD-COD-SOLFATI) concesse e rinnovate sistematicamente da anni.

LORO hanno posto gli interessi della Perstorp davanti a quelli della popolazione.

Niente di nuovo, nulla di cui stupirsi.

Per quanto positiva possa essere la conclusione della vicenda giudiziaria, ricordiamoci che ci sono voluti 7 anni per ottenere una sentenza. 7 anni in cui con il benessere prima del Tar e poi del CDS, la Perstorp ha comunque continuato ad inquinare e avvelenare.

Per questo non possiamo permettere di affidarci a LORO e vi invitiamo a partecipare alle nostre assemblee.

La mobilitazione popolare può fermarli.



MASSIMA PRIORITA' ALLA NOSTRA SALUTE

Il 30 03 2022 il consiglio di stato ha emesso sentenza con effetto IMMEDIATO. LA PERSTORP è colpevole dei MIASMI !

Signori amministratori, Provinciali, Regionali e locali NON C'E' PIU' TEMPO la vostra priorità deve tornare ad essere la nostra salute!!!! I miasmi che subiamo da anni sono pericolosi per la nostra salute ed aggrediscono maggiormente chi ha delle patologie croniche o delle malattie polmonari.

Chi soffre di problemi respiratori, appena si sentono le puzze, non respira più, due esempi
Ecco le due testimonianze:



E. attiviste No Elcon

“Ragazzi, stanotte sono stato veramente male, con quella puzza che entrava in casa e non faceva respirare, avevo l'ossigenazione del sangue a 84% le pulsazioni erano irregolari, mi sono preoccupato parecchio. Dopo tre ore con la mascherina dell'ossigeno, sono riuscito a riprendermi, ma sinceramente stavo per chiamare l'ambulanza. Menomale che adesso va meglio. Dai, vedo di star meglio, voglio venire in Assemblea a portare la mia testimonianza.”

P. Attivista No Elcon

Ho una malattia autoimmune che colpisce per prima cosa gli occhi, e poi chissà.... Quando arrivano le ondate di odoracci chimici, i miei occhi hanno urgente bisogno di collirio per idratarli. Uso 3 tipi di colliri, lacrime artificiali e gel diversi (che la nostra sanità fa pagare a peso d'oro, come se le malattie agli occhi fossero solo per i ricchi).

Dobbiamo subito aiutare loro e tutti altri.

Fermare queste sofferenze.

La PERSTORP è FUORI LEGGE.

chi soffre di questo tipo di patologie soffre di più quando si difendono gli odori molesti, vuol dire che fanno male anche a noi che li subiamo solo (si fa per dire). E' arrivato il momento di dare all'ATS le informazioni necessarie per fare uno **studio epidemiologico** specifico sugli effetti delle **ALDEIDI** sulla salute popolazione dopo più di 10 anni di miasmi e scarichi fuori controllo.

Non potete risponderci che non sono dannosi perché ATS ci ha risposto, durante l'ultimo incontro pubblico, che nessun studio epidemiologico specifico è mai stato fatto, ne richiesto, ne finanziato!!!!Adesso che il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza chiara e senza appello, **la Perstop deve cessare la sua produzione di Bis MPA** che è la causa accertata dei miasmi, dovete finalmente ritrovare il coraggio di difendere la nostra salute ed il nostro territorio.

Le vostre decisioni devono essere IMMEDIATE e saremo vigili e attivi nel verificare che la sentenza sia rispettata senza modifiche o proroghe

Inoltre che non Diciamo fin da ora che non accetteremo una semplice messa in sicurezza per evitare la bonifica del polo chimico

MOBILITAZIONE POPOLARE



assembleanoelcon@gmail.com

[facebook](#)

Incontro tutti giovedì alle 21.00 Circolo Verdi via Roma, 2 – Olgiate Olona

«Stampato in proprio»